

REPERTORIO n.

REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI COSTRUZIONE FUJIFILM
ITALIA SPA UBICATE PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI
COMPETENZA DELL’ASL TARANTO.**

CIG:

TRA

L’azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede in Taranto al V.le Virgilio n. 31,
Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° 02026690731, rappresentata da Vito
Gregorio Colacicco, nato a Laterza il 02.10.1957, domiciliato per la carica
presso la stessa Azienda, che interviene nel presente atto non in nome proprio
ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Sanitaria
di Taranto, nella qualità di Direttore Generale, nominato con deliberazione di
Giunta Regionale n. 99 del 07.02.2022, di seguito denominata per brevità
“Stazione Appaltante”,

e

La Società con sede legale in al - codice fiscale e P. IVA ,
nella persona del nato a ilin qualità di Procuratore

dell'Impresa di seguito denominata per brevità "Ditta Appaltatrice"

PREMESSO

che con Delibera del Commissario Straordinario n. 82/2025 è stata indetta, ai sensi dell'art. 71 del D. LGS. 36/2023 procedura da espletarsi telematicamente tramite piattaforma EmPULIA per l'affidamento servizio triennale di manutenzione full risk ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di Costruzione FUJIFILM ITALIA SPA. presso le strutture sanitarie di competenza dell'ASL Taranto, di importo triennale complessivo a base d'asta pari ad € 585.540,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

- che, con Delibera del Direttore Generale n. del è stata aggiudicata in modo definitivo la procedura negoziata espletata telematicamente tramite piattaforma EmPULIA per l'affidamento servizio triennale di manutenzione full risk ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali di costruzione FUJIFILM ITALIA SPA ubicate presso le strutture sanitarie di competenza dell'ASL Taranto, che ha presentato un'offerta economica complessiva di € , oltre IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le costituite parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che le parti dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida alla Ditta

Appaltatrice, che accetta, l'appalto relativo al "servizio triennale di manutenzione full risk ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali di costruzione FUJIFILM ITALIA SPA ubicate presso le strutture sanitarie di competenza dell'ASL Taranto"

ARTICOLO 2

Il corrispettivo complessivo dovuto alla Ditta Appaltatrice è pari ad € , oltre IVA pari ad € , per un importo totale di € , come dettagliato nell'offerta economica presentata dalla Ditta Appaltatrice e come di seguito dettagliato:

- 1) € oltre IVA, per il servizio triennale di manutenzione full risk ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali di costruzione FUJIFILM ITALIA SPA
- 2) € per IVA;

ARTICOLO 3

La fornitura del "servizio triennale di manutenzione full risk ordinaria e straordinaria apparecchiature elettromedicali di costruzione FUJIFILM ITALIA SPA ubicate presso le strutture sanitarie di competenza dell'ASL Taranto" affidata dalla Stazione Appaltante alla Ditta Appaltatrice alle condizioni e secondo le modalità riportate nella seguente documentazione:

1. Delibera del Delibera del Commissario Straordinario n. 82/2025 di indizione gara;
2. documentazione di gara (Capitolato D'oneri, Schema di contratto, DUVRI, Disciplinare di gara e suoi allegati);

3. offerta economica presentata in sede di gara dalla Ditta Appaltatrice;
4. Delibera del Direttore Generale dell'Asl Ta n. del di aggiudicazione definitiva;

Le parti dichiarano di conoscere integralmente la documentazione sopra riportata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata. Tale documentazione viene conservata presso gli uffici amministrativi dell'Area Gestione Tecnica della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 4

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Taranto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., causa di risoluzione del contratto, salve le ulteriori sanzioni come per legge. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 5

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad eseguire l'oggetto del presente contratto, così come previsto nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata in sede di gara, secondo modalità e termini previsti nel Capitolato d'onori.

In caso di inadempimenti al presente contratto verranno applicate le penali indicate nel Capitolato d'onori.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta Appaltatrice esegua le prestazioni contrattuali in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nella documentazione di gara e nella propria offerta; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà la predetta penale sino al momento in cui la prestazione contrattuale sarà eseguita in modo effettivamente conforme alle prescrizioni in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati alla Ditta Appaltatrice dalla Stazione Appaltante; la Ditta Appaltatrice dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, o non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato saranno applicate alla Ditta Appaltatrice le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione

delle penali con quanto dovuto alla Ditta Appaltatrice a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti alla Ditta Appaltatrice medesima, o, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o adempimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Ditta Appaltatrice dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale. La Ditta Appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 6

I corrispettivi contrattuali saranno liquidati in rate semestrali posticipate, riveniente dall'offerta economica di gara, dietro presentazione da parte della Ditta Aggiudicataria di fatture posticipate separate relativamente alle prestazioni forfettarie ed a quelle a misura effettivamente prestate e riscontrate in contraddittorio con il Delegato dell'Asl Ta per le attività di carattere tecnico, secondo quanto indicato nel Capitolato d'onere.

Il pagamento sarà disposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice comprovata dal DURC. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad emettere la fattura in ottemperanza alle disposizioni fiscali che regolano la materia e, comunque, in modo da consentire riscontri facili ed immediati. In particolare, la fattura dovrà riportare: il periodo contrattuale a cui si riferisce; gli estremi

(data e numero G.T.) dell'ordine/i di intervento emesso/i dalla S.S.D. Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi; il numero e la data del rapporto/i di lavoro relativo/i e gli estremi del documento di trasporto in caso di fornitura di materiali.

Le fatture dovranno essere emesse nei confronti di:

Asl Ta Viale Virgilio, 31 – 74121 TARANTO – C.F. e P. I.V.A.: 02026690731.

In caso d'intestazioni diverse da quella sopra riportata, le fatture saranno restituite alla Ditta Appaltatrice con lettera d'accompagnamento, richiedendo le modifiche del caso. Una copia della fattura dovrà essere inviata a mezzo mail areatecnica.ingclinica@asl.taranto.it alla SSD Ingegneria Clinica.

Non è in alcun modo ammessa l'emissione di fatture anticipate, vale a dire prima che la prestazione sia stata effettuata.

Nell'ipotesi in cui la Ditta Appaltatrice contravvenga a questa disposizione sarà richiesta l'emissione di nota di credito con conseguente annullamento della fattura relativa.

La presentazione di documentazione, quali rapporti tecnici, documenti di trasporto etc., così come richiesto dal relativo capitolato d'oneri, errata od incompleta se non addirittura mancante, produrrà una sospensione della liquidazione della fattura, che non potrà essere definita fino al completamento della documentazione citata.

L'Asl Ta non risponderà dei ritardi nella liquidazione delle fatture, dovuti al mancato rispetto delle norme del presente contratto e del relativo capitolato d'oneri.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nel pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto in virtù del presente contratto, la Ditta Appaltatrice potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7

In caso di grave inadempimento della Ditta Appaltatrice anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi compreso quello relativo alla conformità dei servizi e dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nell'offerta, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni lavorativi, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante per porre fine all'adempimento, la medesima Stazione Appaltante ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta Appaltatrice per il risarcimento del danno.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta Appaltatrice con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- 1) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta Appaltatrice nel corso della procedura di gara;
- 2) qualora gli accertamenti, eventualmente compiuti dopo la stipula del presente contratto, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui agli art.

94,95,96,97,98 del D. Lgs. 36/2023 abbiano accertato la mancanza dei requisiti di ordine generale previsti dalla predetta normativa;

- 3) qualora gli eventuali accertamenti antimafia risultino positivi;
- 4) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché difformità tra le caratteristiche delle apparecchiature fornite e quelle dichiarate nell'offerta;
- 5) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto;
- 6) mancato adempimento agli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 10;
- 7) frode, dolo, colpa grave.

Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla Ditta Appaltatrice il rimborso di eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che avrebbe dovuto sostenere in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Alla Ditta Appaltatrice, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà trattenuta la cauzione, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 8

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta Appaltatrice ha presentato, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, determinata

sull'importo contrattuale, n. n. emessa in data da con
Sede Legale in alla , con somma garantita di € (euro /00). La cauzione
garantisce tutti gli obblighi assunti dalla Ditta Appaltatrice, anche quelli a fronte
dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente
inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nell'art. 5,
ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data della
sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata e, comunque, sino alla
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni. Qualora l'ammontare della
garanzia dovesse ridursi per effetto della applicazione di penali, o per qualsiasi
altra causa, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine
di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla
Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni delle
leggi e dei regolamenti vigenti in materia di assunzione, retribuzione, tutela,
protezione ed assistenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente
contratto e di quelle che venissero eventualmente emanate durante
l'esecuzione del medesimo contratto. La Ditta Appaltatrice e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici, trasmetteranno prima dell'inizio del servizio la
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed infortunistici.

ARTICOLO 10

E' fatto divieto alla Ditta Appaltatrice divulgare sotto ogni forma, in toto o in parte, i dati acquisiti nonché qualsiasi altro atto oggetto del presente appalto senza l'autorizzazione scritta del Direttore Generale dell'Asl Ta.

ARTICOLO 11

Tutte le spese relative al presente contratto e sue consequenziali (bolli, copie, registrazione, diritti, etc.) sono a totale carico della Ditta Appaltatrice.

ARTICOLO 12

Le parti contraenti rimettono al Foro di Taranto la competenza alla definizione delle eventuali controversie che tra le stesse possano insorgere.

ARTICOLO 13

Per l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto la Ditta Appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale. Pertanto, tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto possono essere date alla Ditta Appaltatrice presso il domicilio eletto.

ARTICOLO 15

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto a registrazione a tassa fissa.

ARTICOLO 16

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel capitolato d'onori e nel disciplinare di gara, alle norme del codice civile, al D. Lgs. 36/2023 ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente atto, letto e confermato, viene dalle parti approvato e sottoscritto.

Il presente contratto consta di numero 12 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda Sanitaria Locale Ta

Il Direttore Generale Dott. Vito Gregorio Colacicco

Per l'Appaltatore